

Avv. Marco Lo Giudice  
Studio legale Lo Giudice  
Via Garzilli, 26 Palermo

Avv. Luigi Serino  
Studio Legale Romano  
Via Valadier, 43 Roma

**TRIBUNALE DI SIRACUSA – SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. E CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**  
**E CON ISTANZA DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**PER**

La sig.ra **BUCCHIERI VINCENZA** (BCCVCN65M64H574F) nata a Rosolini il 24.8.1965 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Marco Lo Giudice (LGDMRC84D30G273U) e Luigi SERINO (SRNLGU84A04A783E) che la rappresentano e difendono per mandato reso in calce al presente atto, i quali dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: [luigiserino@puntopec.it](mailto:luigiserino@puntopec.it) [marcologuidice@avvpec.it](mailto:marcologuidice@avvpec.it) nonché al seguente numero di fax: 091/8778196.

**CONTRO**

**Il Ministero dell'Istruzione** già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF:80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

**E NEI CONFRONTI DI**

**CICCAZZO LUCIA**, ISCRITTA NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO PER LE CLASSI DI CONCORSO RELATIVE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

**NONCHE' NEI CONFRONTI**

DI TUTTI GLI ALTRI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEFINITIVE DI TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI ITALIANI DEL CONVENUTO MINISTERO, PER LA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA INFANZIA i quali, in virtù dell'inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente in Gae verrebbero scavalcati, per punteggio.

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE AD ESSERE RE-INSERITA IN GAE; RIASSUNZIONE DI PROCEDIMENTO INSTAURATO DINANZI AL TAR**



## PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' E LA DISAPPLICAZIONE

DEL D.M. N. 36 DEL 23/06/2020 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE, A CHI ERA GIÀ INSERITO IN GAE PERCHÉ IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITATIVO E SUCCESSIVAMENTE DEPENNATO, IL RE-INSERIMENTO NELLA RISPETTIVA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO CON IL PUNTEGGIO MATURATO;  
DELLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO (GAE) DEL PERSONALE DOCENTE NON DI RUOLO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA – SCUOLA INFANZIA, ATTUALMENTE VIGENTE, NELLA PARTE IN CUI NON CONTEMPLA IL NOMINATIVO DI PARTE RICORRENTE.

### ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. L'odierna parte ricorrente è **un'insegnante abilitata alla professione di docente per la classe di concorso scuola Infanzia (AAAA) a seguito di abilitazione conseguita con concorso indetto con D.D. del 6/4/1999 quindi, in possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti (III FASCIA) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.**
2. La ricorrente era dunque inserita all'interno della citata Graduatoria ad Esaurimento della Provincia di Siracusa nella seguente posizione e con il seguente punteggio:

Classe concorso	Posizione	Punteggio
AAAA (infanzia)	245	25,00

3. In forza di tale inserimento la parte ricorrente è stata destinataria di supplenze, **tuttavia la stessa è stata successivamente depennata in quanto ha omissso di presentare domanda di aggiornamento.**
4. La predetta graduatoria ad esaurimento, infatti, è regolata da scansioni temporali di vigenza (biennali o triennali) che prevedono una procedura di "aggiornamento" annuale e nel momento in cui un docente omette di presentare domanda di aggiornamento viene automaticamente depennato senza possibilità di essere re-inserito.
5. Sull'illegittimità del comportamento ministeriale si è pronunciata sia la giurisprudenza



amministrativa che ordinaria osservando come sia diritto del docente depennato essere re-inserito nelle graduatorie ad esaurimento.

6. Ad ogni modo, il Ministero, nel pubblicare il decreto per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (DM 36 del 23/6/2020) non ha consentito ai docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento il re-inserimento in Gae.
7. Più precisamente, il d.m. n. 36/2020 ha consentito di partecipare alla procedura di aggiornamento delle gae per l'a.s. 2020/2021 solo le seguenti categorie di soggetti:
  - soggetti già iscritti in gae con riserva in quanto in attesa di conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento (v. art. 1),
  - soggetti già iscritti in gae e che intendano beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 (v. art. 2),
  - soggetti già iscritti in gae e che intendano domandare l'inclusione negli elenchi dei docenti "di sostegno e dei metodi didattici differenziati" (v. art. 3),
8. Inoltre, il d.m. n. 36/2020, sempre solo per tali soggetti, ha previsto, come unica forma di presentazione della domanda, tramite un'apposita istanza disponibile sul sito internet del ministero;
9. Dunque, in occasione della procedura di aggiornamento delle GAE per l'a.s. 2020/2021 disciplinata dal DM 36/2020, la piattaforma informatica del Ministero non ha consentito alla parte ricorrente di inoltrare la propria domanda di re-inserimento in gae nella modalità telematica;
10. Parte ricorrente si è trovata nell'impossibilità giuridica e materiale di inoltrare al convenuto ministero la richiesta di re-inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
11. In ragione dell'illegittima condotta del ministero convenuto parte ricorrente, deducendo un grave pregiudizio consistente nella mancata possibilità di stipulare contratti a tempo determinato/indeterminato, si rivolgeva al tar del lazio - sede di roma impugnando il dm 36/2020 che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento **nella parte in cui non consentiva, a chi era già inserito in gae perché in possesso del titolo abilitativo e successivamente depennato, il re-inserimento nella rispettiva graduatoria ad esaurimento con il punteggio maturato;** chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia.
12. Tra i motivi di ricorso, la ricorrente evidenziava la Violazione dei principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; la Violazione dei parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione; Eccesso di potere. carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità; la Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605 lett. c) della l. 296/2006 e dell'art. 1 comma 1 bis l. n. 143/2004; la



Violazione del principio del legittimo affidamento; la Violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/2005, dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994, dell'art. 38, comma 1°, del D.P.R. n. 445/2000.

13. Iscritto il ricorso a ruolo generale (n. 7268/2020), il TAR del Lazio, all'udienza del 20 ottobre 2020 fissata per la discussione dello stesso, tratteneva la causa in decisione.
14. Con sentenza n. 10828/2020 (pubblicata in data 23/10/2020) il TAR LAZIO declinava la sua giurisdizione in favore del Giudice Ordinario rilevando quanto segue: *Si richiamano sul punto le sentenze n. 325 e 9976 del 2020 di questa sezione, le quali hanno così al riguardo statuito: <<La giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il c.d. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (ex multis Cassazione civile, Sezioni Unite, 2 luglio 2009, n. 15469; Consiglio di Stato sez V, 25 luglio 2006, n. 4672). Nel caso in esame, è indubbio che il petitum sostanziale deve essere ravvisato nel diritto ad essere reinserito nelle GAE, posto che, come dedotto dallo stesso ricorrente, lo stesso dovrebbe essere reinserito in virtù di quanto disposto dal d.m. impugnato, il quale, all'art. 1, prevede espressamente, tra le categorie ammesse a presentare domanda online, i docenti che aspirano al reinserimento in GAE per avvenuto depennamento, non avendo presentato successiva domanda di permanenza/aggiornamento ('1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva ... delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143'). La mancata possibilità di presentare la domanda in forma cartacea, anziché esclusivamente on line, non incide sull'esercizio del diritto, posto che, secondo la prospettazione del ricorrente, avendo i requisiti richiesti dalla legge lo stesso ha diritto a chiedere il reinserimento e in graduatoria. Individuato il petitum sostanziale del presente ricorso, quanto alla giurisdizione, è da rilevare che il Consiglio di Stato, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza 17123/2019, ha precisato che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto*



*amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario>> (sent. 8683/2019). Nel caso in esame ricorre tale ultima situazione, posto che il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo al reinserimento nelle GAE, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge e cioè dall'all'art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 che permette il reinserimento dei docenti depennati. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione". P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, c.p.a.*

15. Ciò posto, nel riassumere il giudizio dinanzi al Giudice del lavoro, la ricorrente ribadisce l'illegittimità del comportamento ministeriale che non consente al docente depennato di essere re-inserito in nelle graduatorie ad esaurimento.

## **MOTIVI DI DIRITTO**

### **SULLA TEMPESTIVITA' DELLA RIASSUNZIONE**

L'art. 11 del Codice del Processo Amministrativo afferma che: *Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. Orbene, essendo la sentenza del TAR stata pubblicata il 23/10/2020 appare evidente che la presente azione sia tempestivamente proposta. Né occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza del Tar atteso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (18 giugno 2010 n. 14828, 7 luglio 2010 n.*



16033 e 22 novembre 2010 n. 23596) hanno affermato che *l'art. 59, comma 2, l. n. 69/2009, laddove prevede per la riassunzione un termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, contempla un termine ultimo, ma non un termine dilatorio, sicché le parti ben possono riassumere il giudizio prima del passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione, e in tal caso, nel giudizio riassunto, sono "vincolate" alla giurisdizione, senza poter eccepire il difetto di giurisdizione del giudice davanti al quale il giudizio è stato riassunto; resta ferma la possibilità di contestare la sentenza del giudice a quo che declina la giurisdizione solo con il rimedio proprio dell'appello contro tale sentenza; il giudice ad quem, a sua volta, non può declinare la propria giurisdizione con sentenza, ma può solo contestare la propria giurisdizione sollevando, d'ufficio, conflitto negativo di giurisdizione davanti alla Corte di cassazione; tali principi sono estensibili anche ai contenziosi anteriori alla introduzione della disciplina legislativa della translatio iudicii.*

#### **SULLA COMPETENZA TERRITORIALE**

L'art. 413, comma 5, c.p.c. individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni «il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto», per tale intendendosi la “sede di effettivo servizio” e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. lav., sent. 7.8.2004 n. 15344). In considerazione della già precisata circostanza, secondo cui la ricorrente era inserita nella Gae della provincia di Siracusa, deve ritenersi territorialmente competente l'adito Tribunale.

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI DESUMIBILI DAGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605 LETT. C) DELLA L. 296/2006 E DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS L. N. 143/2004.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

L'odierna parte ricorrente, come rilevato in punto di fatto, è una docente abilitata all'insegnamento e precedentemente inserita nella GAE di rispettiva competenza dopo aver superato apposita procedura abilitativa.

La stessa è stata successivamente depennata per non aver presentato la domanda di aggiornamento.



In particolare la ricorrente era inserita in Gae fino all'a.s. 2018/2019 e non ha provveduto a presentare domanda di aggiornamento soltanto per l'anno scolastico 2019/2020, di talché è stata automaticamente depennata dalle suddette GAE.

**Il paradosso è che il precedente DM 374 pubblicato il 24 aprile 2019 di aggiornamento triennale delle GAE, consentiva a chi era presente in GAE e poi depennato per non aver presentato domanda di aggiornamento annuale, di presentare domanda di reinserimento nella medesima provincia in cui si trovava inserito o in altra provincia.**

La ricorrente ha omesso di presentare domanda di aggiornamento delle Gae proprio nell'anno in cui il Ministero ha consentito ai docenti depennati di presentare domanda di re-inserimento.

Difatti, **l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DM 374/19 disponeva che il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, poteva chiedere: il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. L'art. 9 disponeva che la domanda di reinserimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (mod.I) doveva essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non intendesse chiedere contestualmente il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.**

**Parte ricorrente proprio in relazione all'a.s. 2019/2020 ha omesso di presentare domanda di aggiornamento e ora si trova definitivamente esclusa dalle GAE, in quanto il successivo DM 36/2020 impugnato non consente (a differenza del precedente), a chi è stato depennato di presentare domanda di re-inserimento.**

In ragione di ciò l'esclusione di parte ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento è del tutto illegittima in quanto il modus operandi dell'Amministrazione non appare in linea con la normativa primaria ed in particolare con le prescrizioni dettate dal comma 605 della legge n. 249/2006 che testualmente recita: *“con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di*



*specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”.*

**Risulta evidente come tale norma non preveda un termine di decadenza per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento né abroga quanto previsto dalla l. n. 143/2004, operando la mera trasformazione delle graduatorie permanenti, di cui alla medesima legge, in graduatorie ad esaurimento.**

Né tantomeno sussiste un rapporto di incompatibilità tra le due norme primarie tale da far pervenire ad un giudizio di abrogazione implicita della legge precedente, giacché l’introduzione di una graduatoria permanente, benché sorretta dall’intenzione di eliminare il fenomeno del precariato tra i docenti mediante una graduatoria definitiva, non indica altresì l’intenzione del legislatore di escludere *sic et simpliciter* coloro che per un limitato periodo non abbiano richiesto l’aggiornamento del punteggio.

Di guisa che è da ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato e/o ogni altro atto, nella parte di interesse laddove, in ragione della mancata presentazione della domanda di aggiornamento, sanzionano il docente precario con la cancellazione, precludendogli così la possibilità di accedere al mondo del lavoro (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 3658/2014 Reg. prov. Coll. – 09984/2010 Reg. ric.).

Con la menzionata pronuncia i giudici di Palazzo Spada hanno affermato il principio per cui “*con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l’obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell’onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest’ultima”.*

E’ difatti diritto di parte ricorrente permanere nella Graduatoria ad esaurimento (ex permanente) nella posizione utile e con il punteggio maturato.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha fortemente censurato il sistema di cadenze temporali vevolevoli ai fini della cancellazione dalla graduatorie ritenendole illegittime affermando che «***La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. Nella norma primaria, quindi, l’omessa domanda è sanzionata con l’esclusione dalle***





*graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati. [...], in questione [che, n.d.r.] appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole» (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, sent. 3658/2014 cit.).*

Ed ancora, la giurisprudenza di merito ha rilevato che: «se è vero che nel caso di omessa domanda di aggiornamento la sanzione prevista dalla normativa vigente è l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, è pur vero che quest'ultima penalizzazione non può essere assoluta in quanto la volontà del docente di uscire dalla graduatoria non può, sic et simpliciter, essere desunta a mezzo del silenzio o dell'inerzia. Il non interesse a figurare nelle GaE "non può essere desunto dalla mancanza di presentazione della domanda ma deve essere espresso in maniera consapevole, soprattutto se si considera che essere presenti in GaE costituisce possibilità per accedere al mondo del lavoro» (in questi termini, Trib. Crotone, sez. lavoro, del 29/7/2015).

A suffragio di quanto sostenuto dalla giurisprudenza si rafforza dunque il principio secondo il quale, in definitiva, è da considerarsi illegittima l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento per omesso aggiornamento anche in assenza di apposita domanda da parte del docente già iscritto.

E, così, la Corte d'Appello di Lecce sezione lavoro, con sentenza n. 1042 del 2014, ricostruisce il quadro normativo affermando quanto segue: *“l'omissione della domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, le disposizioni regolamentari che prevedono la definitività della cancellazione dalle graduatorie devono essere ritenute illegittime poiché in contrasto con la disposizione primaria”*.

Ancor più di recente si è pronunciato il tribunale di Piacenza, con sentenza n. 177/2018 del 6/9/2018, richiamando un recente principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione:



*Parte ricorrente - già iscritta nelle graduatorie a esaurimento in quanto abilitata all'insegnamento dal 1999 - ha riferito di non aver presentato nei termini la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie a esaurimento relative ai periodi successivi (2009/2011 il cui aggiornamento è stato disposto con d.m. 42/2009; 2011/2014 il cui l'aggiornamento è stato disposto con d.m. 44/2011; 2014/2017 il cui aggiornamento è stato disposto con d.m. 235/2014) poiché non aveva nulla da aggiornare.*

*Parte ricorrente ha eccepito che l'esclusione dalle graduatorie a esaurimento si pone in contrasto con l'art. 1 comma 1 L. 143/2004 ai sensi del quale è consentito il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato al momento della cancellazione.*

*La Corte di Cassazione sez. Lav. si è recentemente pronunciata sulla questione oggetto del giudizio con sentenza n. 28250 del 27/11/2017 la quale si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. e alla quale si intende aderire.*

*Con la pronuncia appena richiamata la Corte di Cassazione ha affermato che “la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, convertito in legge n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.”*

*Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente diritto della ricorrente al reinserimento nelle graduatorie a esaurimento della Provincia di Piacenza - scuola Primaria e dell'Infanzia con punteggio pari a quello maturato alla data della cancellazione.*

**Ragion per cui le modalità adoperate dal Ministero che non consentono a chi è stato cancellato dalle graduatorie ad esaurimento di poter presentare domanda di reinserimento sono del tutto illegittime alla luce dei principi poc'anzi menzionati.**

*Peraltro, la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sezione III bis, 30 giugno 2010, n. 21793 e TAR Lazio, sezione III bis 5 luglio 2011, n. 5874 oltre la sentenza di recente confermata dal Consiglio di Stato la n. 27460/2010) ha ribadito che “Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie*



*medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime. Nella norma primaria, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati (...). Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima (TAR Lazio, sez. III bis, n. 27460/2010 confermata da C. Stato, sez. IV, n. 3658/2014). Di conseguenza la circostanza che il ricorrente sia stato cancellato dalle ridette graduatorie in quanto pur avendo tentato di presentare la domanda in cartaceo ed entro i termini temporali dallo stesso Ministero disposti, la domanda non sia stata accolta ed abbia comportato perciò il suo depennamento dalla graduatoria, lo rende destinatario proprio espressamente della disposizione di cui all'art. 1, comma 1 bis del d.l. n. 97 del 2004, con la conseguenza che come nel decreto ministeriale n. 42 del 2009 la disposizione - secondo cui chi non presenta la domanda di conferma è depennato - è stata ritenuta non conforme a legge, così la disposizione pure impugnata contenuta all'art. 1, comma 1 lett. b) del D.M. n. 235/2014 va espunta dall'ordinamento, dovendosi dunque consentire a quanti, come il ricorrente, fossero già presenti nelle ridette graduatorie, di presentare la relativa domanda di reinserimento o quanto meno di non essere depennato dalle stesse per meri disguidi tecnici (Tar Lazio sentenza n.7971/2015).*



Come già evidenziato, la nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento senza tuttavia stravolgerne la natura.

Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha inizio con l'entrata in vigore della legge 124 del 1999, dalla istituzione di altrettante graduatorie di base, nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale era disposto con un proprio punteggio.

Finché hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto – legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270.

Nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno. L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli. Inoltre, come confermato dai giudici amministrativi, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento *“in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito”* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002). L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è ampiamente rispettato con la sanatoria introdotta con l'art. 2 della legge 124 del 1999. Come sostenuto dal TAR Lazio, *“La differenza con la disciplina precedente è profonda. La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti: operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio “concorso per soli titoli”, che dà accesso all'elenco per le supplenze ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno”* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).

Pertanto, tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante (Per una



ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis sentenza del 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002).

**E' coerente allora affermare che, la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti ad esaurimento, non implica ex se – in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie ad esaurimento – la cristallizzazione di queste ultime, nel senso di impedire il reinserimento in graduatoria dei docenti cancellati.**

Inoltre, la differente locuzione usata dal legislatore nella Finanziaria del 2007, fa specifico riferimento alla possibilità di un ingresso ex novo dei docenti neo abilitati, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento; essa però non può essere piegata al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti che per un limitato periodo non abbiano richiesto l'aggiornamento del punteggio.

**Da ciò ne consegue che la decisione delle amministrazioni resistenti di escludere parte ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento in cui risultava già inserita per non aver presentato la domanda di aggiornamento con il sistema informatico, si pone in evidente contrasto anche con la normativa di cui alla legge n. 143/2004, che non è stata mai abrogata e che prevede comunque la possibilità di reinserimento dei docenti illegittimamente cancellati.**

La giurisprudenza costituzionale ha d'altronde da molto tempo consolidato l'orientamento per cui il diritto costituzionale al legittimo affidamento - scaturente come corollario dal principio di ragionevolezza dell'art. 3 Cost e per la verità collocato dalla stessa giurisprudenza comunitaria tra i principi "comuni alle costituzioni degli stati membri" dell'Unione europea - come diritto alla conservazione di certezze giuridiche acquisite, anche dinanzi al sopraggiungere di normative "le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti", è un diritto autonomo e a sé stante, in quanto direttamente e distintamente posto a presidio dello "stato di diritto", rispetto ai singoli diritti, anche di rango costituzionale.

Pertanto, quando entra in gioco il diritto all'affidamento, viene ad essere protetta l'esigenza che le promesse assicurate come certe siano effettivamente mantenute; il bene della vita protetto è la fiducia legittimamente ed in buona fede riposta nell'ottenimento di determinati benefici, quali che essi siano, in vista dei proponimenti e dei piani che la persona, confidando nei benefici stessi, abbia fatto per il proprio avvenire.

Il T.A.R. Lazio pronunciandosi in merito al D.M. n. 42 del 2009 disponeva, come detto, l'annullamento nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L.



n. 143 del 2004, art. 1, comma I-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria (Cfr. TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 21793 del 2010). Recentemente il Tar Lazio ha affermato che *Parte ricorrente ha impugnato gli atti di aggiornamento delle graduatorie nella parte in cui non contemplano la possibilità di presentare domanda di reinserimento in graduatoria dei docenti che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma sono stati cancellati per omessa presentazione della domanda di aggiornamento in occasione della periodica ripubblicazione delle medesime graduatorie. Il ricorso è fondato alla luce dell'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato per la quale "non è corretto ritenere che dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in G.A.E. discenda la preclusione del reinserimento nelle stesse di coloro i quali, già iscritti in passato, ne sono stati cancellati per la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un aggiornamento precedente a quello per cui viene presentata istanza di reinserimento (Sez. VI, n. 3323 del 2017). La domanda di reinserimento è fatta espressamente fatta salva dall'art. 1, comma I-bis, della legge n. 143 del 2004 – secondo cui: «dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione»* –, *sempreché ovviamente la sua presentazione sia tempestiva (aspetto che qui non viene in discussione). È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma I-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all'atto della cancellazione». Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione "a esaurimento" delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo). Se infatti la qualificazione "a esaurimento" comporta, al fine di contrastare il fenomeno*



*del lavoro precario nella scuola, una chiusura all'inserimento di nuovi soggetti non inseriti in precedenza nelle graduatorie permanenti, la qualifica di "nuovo inserimento" non si concilia con la posizione del docente a suo tempo già inserito ma poi depennato e che chieda di essere reinserito nella graduatoria divenuta G.A.E., in una situazione nella quale il depennamento definitivo, lungi dal comportare una stabilizzazione lavorativa preclude invece la possibilità di un'occupazione, ancorché precaria" (sentt. 40217/2018, 3703/2018). Si veda tra le tante Sent. n. 12508/2018.*

Ad ogni modo, il Ministero, nel pubblicare il decreto per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2020/2021 (**DM 36 del 23/6/2020**) **non ha consentito ai docenti depennati per non aver presentato domanda di aggiornamento il re-inserimento in Gae.**

Più precisamente, il d.m. n. 36/2020 ha consentito di partecipare alla procedura di aggiornamento delle gae per l'a.s. 2020/2021 solo le seguenti categorie di soggetti:

- soggetti già iscritti in gae con riserva in quanto in attesa di conseguimento del titolo abilitante all'insegnamento (v. art. 1),
- soggetti già iscritti in gae e che intendano beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 (v. art. 2),
- soggetti già iscritti in gae e che intendano domandare l'inclusione negli elenchi dei docenti "di sostegno e dei metodi didattici differenziati" (v. art. 3).

In sostanza il citato DM consente solo ai docenti già presenti in GAE di aggiornare il punteggio.

Come visto, una volta dichiarata l'illegittimità del DM in esame, per non aver consentito a coloro di presentare domanda a coloro che erano stati depennati, va accertato il diritto della ricorrente di essere re-inserita in GAE con il punteggio maturato.

**VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 68/2005, DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994, DELL'ART. 38, COMMA 1°, DEL D.P.R. N. 445/2000.**

Il d.m. n. 36/2020, sempre solo per coloro che sono già presenti in Gae, ha previsto la presentazione della domanda di aggiornamento tramite un'apposita istanza disponibile sul sito internet del ministero. Dunque, in occasione della procedura di aggiornamento delle GAE per l'a.s. 2020/2021 disciplinata dal DM 36/2020, la piattaforma informatica del Ministero **non ha consentito alla parte ricorrente di inoltrare la propria domanda di re-inserimento in gae nella modalità telematica.** La parte odierna ricorrente contesta, inoltre, il Decreto Ministeriale n. 36/2020 emesso dal Ministro dell'Istruzione, nella parte in cui stabilisce che la domanda di aggiornamento della graduatoria per cui è causa deve essere presentata esclusivamente tramite l'apposita istanza disponibile sul sito internet del Ministero e che il mancato rispetto di tale forma



telematica di inoltro della domanda costituisce motivo di esclusione della procedura di aggiornamento. Più precisamente il D.M. impugnato dispone che le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e di rideterminazione del punteggio dovranno essere presentate esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 59.

**Tanto considerato la piattaforma informatica del MIUR non ha consentito alla parte ricorrente di inoltrare la propria domanda di re-inserimento in GAE nella modalità telematica.**

In ragione di ciò non si può non constatare l'illegittimità (per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione) di un atto amministrativo che determina una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

Pertanto, la possibilità di produrre istanza di partecipazione esclusivamente con modalità web, viola palealmente l'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviato all'amministrazione competente.

Infatti, l'art. 38, comma 1°, del D.P.R. n. 445/2000 prevede che: *“tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono esser inviate anche per fax e via telematica”*.

Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come ulteriore modalità, anche in via telematica. Infatti, l'art. 4 del D.P.R. n. 68/2005, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata ha reso, sì, equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta, ma non ha in alcun modo previsto che le istanze di partecipazione al concorso possano essere presentate esclusivamente con modalità web. Ne consegue che una simile modalità di inoltro delle domande preclude fortemente il buon diritto di parte ricorrente al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Da quanto esposto nel presente motivo consegue la necessità di dichiarare illegittimo l'impugnato D.M. nella parte in cui, in violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/2005, dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/1994, dell'art. 38, comma 1°, del D.P.R. n. 445/2000, stabilisce che la domanda di aggiornamento della graduatoria deve essere presentata esclusivamente nella modalità web ivi prevista pena l'esclusione dell'istante dalla procedura di





aggiornamento della graduatoria e che il mancato rispetto di tale forma telematica di inoltramento della domanda costituisce motivo di esclusione della procedura di aggiornamento.

## **ISTANZA CAUTELARE**

### **SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA**

In relazione alla su indicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare è noto che i presupposti fondamentali per la concessione di un provvedimento d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base delle argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Si può infatti ritenere che nel caso di specie vi sia un concreto rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinari, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono del tutto evidenti: l'esclusione della ricorrente dalle GAE per cui è causa determina la mancata possibilità per la stessa di stipulare contratti a tempo determinato/indeterminato con conseguente pregiudizio grave e irreparabile. In particolare alla ricorrente, in ragione del suo depennamento, è preclusa la possibilità di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato che viceversa avrebbe possibilità di ottenere qualora rientri nella graduatoria ad esaurimento.

Da tutto quanto premesso consegue la necessità di accordare alla parte ricorrente la richiesta tutela d'urgenza al diritto azionato (reinserimento con riserva, a tutti gli effetti, della ricorrente nelle GAE per cui è causa). A dimostrazione poi dell'interesse immediato ad ottenere il trasferimento si fa presente che la ricorrente ha presentato **domanda cautelare all'interno del ricorso al Tar del Lazio**, evidenziando l'urgenza nella richiesta di reinserimento.

In conclusione deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro, la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave e irreparabile.



## **CONCLUSIONI**

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, ricorre a codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia (previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo dei diritti della ricorrente) così provvedere:

### **In via cautelare:**

Disporre fino alla definizione del giudizio, l'inserimento della ricorrente nelle vigenti GAE del personale docente non di ruolo per la classe di concorso relativa alla scuola dell'infanzia della provincia di Siracusa;

### **Nel merito:**

Accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e conseguenzialmente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere re-inserita a pieno titolo nelle vigenti GAE del personale docente non di ruolo per la classe di concorso relativa alla scuola dell'infanzia della provincia di Siracusa;

Per l'effetto condannare il Ministero resistente a disporre il re-inserimento della ricorrente nelle vigenti GAE del personale docente non di ruolo per la classe di concorso relativa alla scuola dell'infanzia della provincia di Siracusa.

## **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice, nella qualità di procuratori e difensori di parte ricorrente

### **PREMESSO CHE**

il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'AT della Provincia di Siracusa valide per il triennio 2014/2017, poi prorogate fino all'a.s. 2020/21 per le classi di concorso relative alla Scuola Infanzia;

tutti i docenti inseriti nelle GAE, a prescindere dall'Ambito territoriale di appartenenza, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, per cui possono essere considerati titolari di un potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso relative alla Scuola Infanzia;



## RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax , ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

tale notificazione è stata disposta più volte anche dai giudici amministrativi, oltre che dal giudice ordinario, in controversie analoghe a quelle per cui è causa e con altro numero di controinteressati, come è agevolmente riscontrabile consultando il seguente sito del convenuto MIUR.

Tutto ciò premesso e rilevato i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA



affinché il Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 41, comma 4°, c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso relative alla Scuola Infanzia attualmente vigenti attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di tutte le parti ricorrenti e indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) gli estremi degli atti impugnati ed il testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive ed attualmente vigenti di tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la classe di concorso relativa alla Scuola dell'Infanzia, che - in virtù dell'inserimento, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento - verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio.

#### **PRODUZIONI**

- 1. Decreto Ministeriale n. 36/2020;
- 2. Decreto Ministeriale n. 374/2019;
- 3. Graduatoria ed esaurimento nel quale figurava il nome di parte ricorrente;
- 4. Graduatorie ad esaurimento relative agli Ambiti Territoriali della Provincia di Siracusa;
- 5. Titolo abilitativo di parte ricorrente;
- 6. Ricorso al Tar del Lazio
- 7. Pec di consegna del ricorso al Tar notificato all'avvocatura generale dello Stato
- 8. Ricorso al Tar notificato al controinteressato
- 9. Sentenza Tar Lazio n. 10828/2020.

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che l'istante, trattandosi di giudizio che attiene alla materia di PUBBLICO IMPIEGO, è ESENTATA DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, poiché essa è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod. (cfr. autocertificazione allegata).



la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

